

Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 19 marzo 2020

CARLA BETTEGA
DOTTORRE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA
DOTTORRE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI
DOTTORRE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI
DOTTORRE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI
DOTTORRE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOT.TS.A. SERENA BERRETTA

DOT.TS.SA. FRANCESCA BOMBINI

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

Contenuto della Circolare

- | | |
|---|---|
| 1. Le principali misure di sostegno economico e finanziario: il Decreto “Cura Italia” | 1.3. Ulteriori misure a sostegno della liquidità |
| 1.1. Adempimenti e versamenti fiscali: nuovo calendario | 1.4. Sospensione dei termini |
| 1.2. Agevolazioni fiscali per le imprese | 1.5. Approvazione dei bilanci 2019 |
| | 1.6. Norme in materia di sostegno al lavoro (cenni) |

1. Le principali misure di sostegno economico e finanziario: il Decreto “Cura Italia”.

Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020.
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020

Il Decreto “Cura Italia” contiene molte misure per fronteggiare gli effetti economici dell’attuale emergenza sanitaria. Il Decreto Legge è stato pubblicato il 17 marzo 2020; entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge e potrà quindi subire modifiche.

Di seguito ne anticipiamo le novità, con riserva di approfondimento per quelle più complesse.

Considerata la situazione di emergenza riassumiamo tutte le misure, anche quelle delle aree giuslavoristica-previdenziale e sugli ammortizzatori sociali, ancorché esulino delle nostre competenze specifiche.

Le nuove misure, si aggiungono, ed in parte le sostituiscono, alle misure già previste dal DL 2 Marzo 2020, n. 9 in corso di conversione, che era principalmente incentrato sulle misure a favore delle *ex* “zone rosse”.

Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione.

1.1. Adempimenti e versamenti fiscali: nuovo calendario.

I versamenti fiscali e contributivi sono (quasi) tutti prorogati, anche se la proroga è maggiore per i soggetti considerati più deboli (perché più piccoli, oppure parte di settori più colpiti oppure ancora localizzati nelle “zone rosse”).

Il tutto senza grandi sorprese rispetto a quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Questo in sintesi il **quadro d’insieme**:

Versamenti del 16 marzo: rinvio generalizzato al 20 marzo	<p>Tutti i <u>versamenti</u> (fiscali e <u>contributivi</u>) scaduti il <u>16 marzo</u>, sono <u>rinviati</u> (per tutti) al <u>20 marzo 2020</u>.</p> <p>Per i soggetti di minore dimensione o dei settori più colpiti valgono le maggiori proroghe illustrate a seguire.</p> <p>V. il paragrafo seguente anche per le Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p><u>Quindi: domani, venerdì 20 marzo, si dovranno versare gli F24 del 16/3, ma meno che non si possa fruire della maggior proroga di cui ai paragrafi successivi.</u></p>
Versamenti dei soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 2 milioni di euro: rinvio al 31 maggio ¹	<p>Sono <u>sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti con scadenza dall’8.3 al 31.3.2020</u> per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p><u>Sono sospesi non solo i versamenti fiscali (Iva, ritenute, ecc.), ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi Inail.</u></p> <p>I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020, in un’unica soluzione o in 5 rate mensili.</p> <p>La sospensione fino al 31/5 dei versamenti dell’IVA (non delle ritenute) si applica, a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nei Comuni ex “zona rossa” ², rimangono ferme le disposizioni del Decreto MEF del 24.2.2020.</p>
Sospensione dei versamenti per i settori in crisi: rinvio al 31 maggio	<p>E’ un’estensione della sospensione prima riservata (ex D.L. 9/2020) alle imprese del settore turistico.</p> <p>La sospensione fino al 31 maggio riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">- le ritenute fiscali ed i contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da versare nel periodo 2.3-

¹ Il Decreto fa riferimento al 31 maggio che però è domenica sicché il versamento slitta ulteriormente al 1° giugno. Non ripeteremo tale precisazione nel proseguo.

² Per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò.

	<p>30.4.2020</p> <p>- il versamento dell'IVA previsto per il 16/3.</p> <p>Nuovo elenco dei settori in crisi.</p> <p>Sono ora considerati in crisi i soggetti appartenenti ai settori del turismo, sport, spettacolo, tabacchi, ristorazione e bar, fiere, cultura, educazione, parchi divertimento, assistenza per anziani, trasporti, stazioni sciistiche, noleggio di mezzi di trasporto e attrezzatura sportiva e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi registri, <u>aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato</u> (per un elenco completo dei soggetti ricompresi si rimanda all'art. 61, comma 2, del Decreto Cura Italia) ³.</p>
<p>Possibile sospensione delle ritenute per agenti e professionisti</p>	<p>Professionisti e agenti potranno chiedere di non dover subire la ritenuta d'acconto sui pagamenti di marzo 2020 purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiamo compensi/ricavi non superiori a 400.000 euro; - non abbiano sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. <p>L'agente/professionista dovrà versare in proprio le ritenute entro il 31 maggio, eventualmente rateizzando in 5 mesi.</p>
<p>Sospensione degli adempimenti fiscali di marzo/aprile/maggio: rinvio al 30 giugno 2020</p>	<p>Tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020 (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali) sono rinviati al 30 giugno 2020.</p> <p>La proroga vale sia per le dichiarazioni (ad es. la dichiarazione IVA) sia per comunicazioni e listing vari ⁴.</p> <p>La proroga non vale tuttavia per le <u>certificazioni uniche</u> necessarie per la "dichiarazione precompilata" che dovranno essere trasmesse entro il <u>31 marzo</u>.</p> <p><u>Questa la scaletta aggiornata dei prossimi adempimenti:</u></p>

³ Non risulterebbero compresi nella proroga i rappresentanti fiscali e i soggetti esteri identificati ai fini IVA ex art. 35-ter del D.P.R. 633/1972.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per maggiori dettagli in merito agli aspetti contributivi si veda la circolare INPS 37/2020.

Per i soggetti appartenenti al settore dello sport tali sospensioni operano fino al 31 maggio 2020, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

⁴ Anche in tal caso non risulterebbero compresi nella proroga i rappresentanti fiscali e i soggetti esteri identificati ai fini IVA ex art. 35-ter del D.P.R. 633/1972.

	Adempiment	Nuova scadenza	Vecchia scadenza
	Trasmissione telematica CU	31 marzo	7
	Dichiarazione annuale IVA	30 giugno	30 aprile
	Esterometro I trim 2020	30 giugno	30 aprile
	Intrastat mesi di febbraio, marzo e aprile	30 giugno	25 marzo, 25 aprile 25 maggio
	LIPE I trim 2020	30 giugno	31 maggio
	presentazione del precompilato "730"	30 settembre	23 luglio

<p>Sospensione delle cartelle esattoriali e degli avvisi</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal <u>08.03.2020 al 31.05.2020</u> relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento degli agenti della riscossione, • avvisi d'accertamento esecutivi dell'Agenzia Entrate, • avvisi di addebito degli enti previdenziali, • atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia Dogane, • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, <u>entro il 30.06.2020</u>.</p> <p>Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28/2; • la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31/3.
<p>Menzione d'onore in caso di rinuncia alle sospensioni</p>	<p>L'art. 71 prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni dei versamenti possono chiedere che di ciò sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine ⁵.</p>
<p>Corrispettivi telematici in caso di chiusura dell'attività</p>	<p>In caso di chiusura dell'attività non è necessario comunicare il non utilizzo dei Registratori Telematici all'Agenzia Entrate. Difatti, lo stesso Registratore, alla prima trasmissione utile, elaborerà un unico file con anche i dati (a zero) del periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera (Provvedimento Agenzia Entrate 1432217/2019) ⁶</p>

⁵ "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ... effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze."

⁶ Se il contribuente non ha ancora attivato il Registratore Telematico (fruendo della "moratoria") è comunque possibile trasmettere i soli dati dei corrispettivi registrati nel periodo di attività evitando di comunicare i dati a zero delle giornate di chiusura.

Scaletta versamenti e adempimenti prorogati

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Nuova scadenza
Tutti i contribuenti	Versamenti (IVA, ritenute, contributi, IVA, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari (diversi dai versamenti) scadenti nel periodo 8.3-31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore turistico e altri settori in crisi	Versamenti (ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi) scadenti nel periodo 2.3-30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, società ed enti sportivi	Versamenti (ritenute lavoro dipendente /assimilato, contributi) scadenti nel periodo 2.3- 31.5.2020	30.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese/professionisti con ricavi/compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti dell'ex "zona rossa" (DM 24.2.2020)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese/professionisti delle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)

(*) in unica soluzione o in rate mensili (fino a 5) di pari importo. La data dell'1.6.2020 già tiene conto del fatto che il 31 maggio è una domenica.

1.2. Agevolazioni fiscali per le imprese.

Sono state varate numerose agevolazioni, per lo più sotto forma di credito di imposta, come riepilogato di seguito.

<p>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti</p>	<p>È riconosciuto, a favore di imprese e professionisti, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</p> <p>Lo stanziamento di bilancio per tutto il 2020 è tuttavia di soli 50 milioni di euro, quindi con ogni probabilità la percentuale sarà poi ridotta in base al numero delle domande.</p> <p>Si è in attesa delle disposizioni attuative.</p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione dei negozi</p>	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi).</p>

	<p>Tale agevolazione non trova applicazione alle attività che sono state individuate come essenziali (v. allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11.3.2020), tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p>									
<p>Bonus pubblicità</p>	<p>Ai sensi dell'art. 98 del Decreto, limitatamente al 2020, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30% (scompare dunque il criterio incrementale).</p> <p>La comunicazione telematica slitta dal 31/3 al 30/9/2020.</p>									
<p>Erogazioni Liberali Covid-19</p>	<p>Le erogazioni liberali in denaro ed in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 e/o a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza, sono deducibili come segue:</p> <table border="1" data-bbox="566 817 1252 1086"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 817 901 884">Beneficiario</th> <th data-bbox="901 817 1045 884">Erogante</th> <th data-bbox="1045 817 1252 884">Deducibilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 884 901 974"> <ul style="list-style-type: none"> • Stato, Regione e Comuni; • Enti o Istituzioni pubbliche (Aziende Ospedaliere, enti di ricerca, ecc); </td> <td data-bbox="901 884 1045 974"> <p>Persona fisica</p> </td> <td data-bbox="1045 884 1252 974"> <p>30% detraibile sino a un massimo di Euro 30.000</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 974 901 1086"> <ul style="list-style-type: none"> • Fondazioni e associazioni riconosciute, senza scopo di lucro (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, ecc). </td> <td data-bbox="901 974 1045 1086"> <p>Soggetti IRES</p> </td> <td data-bbox="1045 974 1252 1086"> <p>100% deducibile ai fini IRES e IRAP (per cassa ai fini IRAP)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Erogante	Deducibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Stato, Regione e Comuni; • Enti o Istituzioni pubbliche (Aziende Ospedaliere, enti di ricerca, ecc); 	<p>Persona fisica</p>	<p>30% detraibile sino a un massimo di Euro 30.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fondazioni e associazioni riconosciute, senza scopo di lucro (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, ecc). 	<p>Soggetti IRES</p>	<p>100% deducibile ai fini IRES e IRAP (per cassa ai fini IRAP)</p>
Beneficiario	Erogante	Deducibilità								
<ul style="list-style-type: none"> • Stato, Regione e Comuni; • Enti o Istituzioni pubbliche (Aziende Ospedaliere, enti di ricerca, ecc); 	<p>Persona fisica</p>	<p>30% detraibile sino a un massimo di Euro 30.000</p>								
<ul style="list-style-type: none"> • Fondazioni e associazioni riconosciute, senza scopo di lucro (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, ecc). 	<p>Soggetti IRES</p>	<p>100% deducibile ai fini IRES e IRAP (per cassa ai fini IRAP)</p>								
<p>Crediti deteriorati</p>	<p>La norma, rubricata fra le misure di sostegno alla liquidità delle imprese, è interessante anche se è piuttosto contorta e se non potrà avere effetti immediati.</p> <p>Le società che cedono a terzi, entro il 31 dicembre 2020, i crediti deteriorati ⁷, commerciali o finanziari, possono parallelamente trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali o all'ACE non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione ⁸, anche se non iscritte in bilancio.</p> <p>I crediti d'imposta così ottenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono produttivi di interessi - possono essere utilizzati in compensazione (senza limiti di importo), oppure ceduti (secondo le procedure previste per i crediti fiscali), oppure ancora chiesti a rimborso. <p>La disposizione non si applica alle cessioni infragruppo ed alle società in stato di dissesto/insolvenza.</p>									

⁷ Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

⁸ Il nuovo regime comporta la riscrittura dell'art. 44-bis del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

	Sono previsti due limiti: i) i componenti che possono generare DTA trasformabili sono considerati per un ammontare pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti ⁹ ; ii) il valore nominale dei crediti ceduti entro il 31.12.2020 non può essere superiore a 2 miliardi di euro (per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite va calcolato sull'intero gruppo).
--	---

1.3. Ulteriori misure di sostegno della liquidità.

Sono previste sia una moratoria straordinaria (fino al 30 settembre) dei finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese sia misure per aumentare i finanziamenti delle banche a tutte le imprese. Per queste ultime si è in attesa delle disposizioni attuative.

Segnaliamo che i principali istituti di credito hanno già deliberato autonomamente forme di moratoria e finanziamenti agevolati, ovviamente da concordare di volta in volta con gli stessi istituti.

Sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese	La misura recata dall'articolo 56 del Decreto consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese – PMI ¹⁰ – a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19. In particolare: <ul style="list-style-type: none">- il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020;- la data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data;- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
--	--

⁹ Quindi se una società cede crediti per 1 miliardo, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di Euro di componenti (perdite fiscali e/o ACE) equivalente – supponendo che l'aliquota IRES sia quella ordinaria al 24% - a 48 milioni di Euro di credito.

¹⁰ La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese appartenenti a un Gruppo si fa riferimento alle dimensioni di questo.

	<p>Il successivo articolo 57 del Decreto consente:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza; ii. a CDP, di supportare le banche che erogano i finanziamenti tramite specifici strumenti quali <i>plafond</i> di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; iii. allo Stato, di concedere "controgaranzie" fino all'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema. <p>Si è in attesa delle disposizioni attuative.</p>
<p>Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva</p>	<p>È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è richiesta la presentazione dell'Isee.</p>

1.4. Sospensione dei termini.

<p>Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello</p>	<p>Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici.</p> <p>Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.</p> <p><u>Segnaliamo anche la presenza di una norma che prevede uno slittamento di ben due anni dei termini di accertamento ad oggi pendenti a favore dell'Agenzia delle Entrate.</u> Confidiamo che a tale norma si rimetta mano in sede di conversione del decreto.</p>
<p>Sospensione udienze e differimento dei termini</p>	<p>Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).</p> <p>Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.</p>

	Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Riforma terzo settore e adeguamento statuti	È rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

1.5. Approvazione dei bilanci 2019.

L'articolo 106 del Decreto introduce disposizioni che, tenendo conto della situazione di emergenza, sono intese a consentire lo slittamento del termine di approvazione dei bilanci e ad agevolare le telepresenze.

In particolare è previsto quanto segue:

- tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario (o il notaio) si trovino nello stesso luogo;

- nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ.

Sono inoltre previste norme specifiche per le società quotate e per le banche popolari e le banche di credito cooperativo ¹¹.

Le disposizioni trovano applicazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 e comunque finché sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al COVID-19.

¹¹ Con riferimento alle società con azioni quotate, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante viene previsto che le stesse possano ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2bis, del TUB secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, nonché all'art. 2539, comma 1, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci) possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

1.6. Norme in materia di sostegno al lavoro (cenni).

Le disposizioni di sostegno al lavoro sono molto sinteticamente elencate di seguito. Per alcune di esse si pone il problema della copertura finanziaria limitata, sicché consigliamo di contattare gli “specialisti” con sollecitudine.

Cassa Integrazione ordinaria e in deroga	<p>Il decreto prevede maggiori possibilità di accedere alla cassa integrazione, una semplificazione delle procedure</p> <p>Per la CIG ORDINARIA è previsto un nuovo trattamento con causale speciale “Emergenza COVID19” a favore di (a) aziende che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; (b) aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà. Il trattamento è riconosciuto nei limiti di cui agli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Cura Italia.</p> <p>Per la CIG IN DEROGA è previsto che le Regioni (e Province Autonome) possano autorizzarla per le imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (previo accordo sindacale per i datori con più di 5 dipendenti). Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.</p> <p><u>Dunque, per tutte le società (anche quelle con meno di 5 dipendenti, incluso il settore agricolo), sarà possibile accedere alla CIG in deroga, che coprirà fino a 9 settimane di integrazione salariale, con pagamenti diretti a carico dell’INPS.</u></p> <p>Le disposizioni in commento sono rivolte a dipendenti già in forze alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del Decreto 2.3.2020, n. 9 in materia di CIG in deroga per le unità produttive collocate nelle ex zone-rosse e per la regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.</p>
Congedo Parentale Voucher servizi di baby-sitting	<p>I lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>Il congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori (alternativamente fra loro), per un totale complessivo di 15 giorni.</p> <p>Inoltre i dipendenti del settore privato, con figli di età tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole, senza indennità ma con diritto a conservare il posto di lavoro.</p> <p>Il congedo per i figli sotto i 12 anni è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione</p>

	<p>separata INPS. In tal caso l'indennità è pari, per ogni giorno, ad 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per l'indennità di maternità.</p> <p>In alternativa al congedo parentale, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di chiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting (ovviamente "in regola") nel limite massimo complessivo di 600 Euro.</p> <p>I predetti benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020 ¹², quindi è possibile che siano ridotti in base al numero delle istanze o che non siano concessi a tutti (si ipotizza un "click day") .</p>
Dipendenti in quarantena	Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori (con sorveglianza attiva oppure con permanenza domiciliare fiduciaria) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Legge 104 /1992	I lavoratori che prestano assistenza a persone disabili, potranno chiedere fino a 12 giorni in più di permessi Legge 104 per ognuno dei prossimi due mesi (marzo e aprile 2020).
Licenziamenti	<p>Dalla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi per 60 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i licenziamenti per motivi economici ("giustificato motivo oggettivo"); • le impugnazioni dei licenziamenti individuali e collettivi; • le procedure pendenti.
Premio ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 40.000 Euro	<p>Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'art. 63 del Decreto prevede l'erogazione di un bonus per il mese di marzo di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro.</p> <p>Il premio non è tassato ed è raggugliato ai giorni di lavoro presso la sede ordinaria. Lo stesso è "anticipato" dal datore, che lo eroga se possibile con la retribuzione di aprile e comunque entro i termini previsti per i "conguagli". Il datore recupererà quanto anticipato in compensazione, con modalità da definire.</p>
Indennità per i lavoratori autonomi	Ai liberi professionisti ed ai "cococo" iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione e non

¹² Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio anche con riferimento al limite di spesa.

<p>iscritti alla gestione separata</p>	<p>iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), è riconosciuta un'indennità <i>una tantum</i> per il mese di marzo pari a 600 Euro. L'indennità non è tassata. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di Euro per l'anno 2020. Anche in tal caso è dunque possibile che l'ammontare sia ridotto in base al numero delle domande.</p>
<p>Proroga dei termini in materia previdenziale ed assistenziale</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. L'articolo 33 prevede anche una proroga per le domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL.</p>
<p>Lavoratori domestici: sospensione dei termini per il pagamento dei contributi</p>	<p>L'articolo 37 del Decreto sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi.</p>

✧ ✧ ✧

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Amministrativo & Tributario